

LEGGE 20 febbraio 1958, n. 93.

Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono assicurati contro le malattie e le lesioni conseguenti all'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive i medici comunque esposti al rischio di tale azione.

Art. 2.

L'assicurazione comprende tutti i casi di malattia e di lesione da cui sia derivata la morte o la inabilità permanente assoluta o parziale.

Per inabilità permanente parziale si intende quella che riduce la capacità lavorativa di oltre il 20 per cento.

Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di intesa con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sentita la Federazione degli Ordini dei medici, provvederà con proprio decreto alla emanazione della tabella relativa alle forme e gradi di inabilità.

Art. 3.

Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:

- 1) una rendita per inabilità permanente;
- 2) una rendita ai superstiti ed un assegno una volta tanto in caso di morte;
- 3) le cure mediche e chirurgiche;
- 4) la fornitura di apparecchi di protesi.

Art. 4.

Le cure mediche e chirurgiche sono fornite dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro su richiesta degli interessati, ai quali, nel caso si avvalgano di luoghi di cura diversi da quelli designati dall'Istituto assicuratore, sarà rimborsato l'importo delle spese che l'Istituto suddetto avrebbe sostenuto per la diretta fornitura delle cure in questione.

Art. 5.

L'onere dell'assicurazione è a carico dei possessori a qualunque titolo di apparecchi radiologici funzionanti e di sostanze radioattive in uso.

Il premio corrispondente sarà annualmente stabilito, per il periodo di cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, tenendo conto delle risultanze di gestione, del fabbisogno dell'Istituto e delle particolari esigenze della mutualità. Per la determinazione del contributo sarà tenuto presente, per ogni singolo apparecchio, il numero dei medici che si presume possano essere esposti al rischio, la categoria del possessore, il tipo di apparecchio ed il consumo di materiale radio-diagnostico e fotografico. Inoltre, ai fini della comminazione del premio, sarà considerata la quantità delle sostanze radioattive in uso.

Le norme di applicazione della presente legge saranno emanate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale d'intesa con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica e determineranno le modalità di applicazione e di pagamento degli oneri di cui sopra.

Gli uffici pubblici e privati sono tenuti a fornire tutte le notizie necessarie alla individuazione degli obbligati ed alla determinazione del premio.

Art. 6.

All'assicurazione di cui ai precedenti articoli provvede con separata gestione l'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Art. 7.

Ai fini del calcolo dei valori capitali delle rendite per inabilità permanente ed ai superstiti, in caso di valutazione della responsabilità civile sia del datore di lavoro che di terzi, sono valide le tabelle e relative istruzioni per l'uso approvate con decreto Ministeriale 16 febbraio 1938, e successive modifiche.

Art. 8.

Alle rendite per inabilità permanente e per morte, sono applicabili le disposizioni contenute nel regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, nel regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, nel regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, e successive modificazioni, aggiunte ed integrazioni.

La retribuzione annua da assumersi come base per la liquidazione delle rendite è fissata nella cifra di lire 1.000.000.

Gli importi degli assegni una volta tanto per i casi di morte saranno stabiliti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 9.

Il periodo massimo di indennizzabilità è di dieci anni dalla data di cessazione della esposizione al rischio.

Art. 10.

Alla denuncia di malattia o di lesione sono obbligati a provvedere i medici che per primi abbiano visitato gli ammalati. La denuncia deve essere fatta entro cinque giorni dalla data della visita su modulo fornito gratuitamente dall'Istituto assicuratore e agli Ordini dei medici e dovrà contenere tutte le notizie ed indicazioni che consentano la più esatta individuazione della malattia o lesione presentata.

Se si tratta di malattia o di lesione, ivi compresa la folgorazione, che abbia prodotto la morte o per la quale è preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dalla visita o dalla constatazione della morte.

Art. 11.

Qualora il medico radiologo in servizio presenti segni di radiolesioni o di malattia derivante da radiazioni, sarà provveduto, previ opportuni accertamenti medici, alle cure del caso, anche con temporanea sospensione dal servizio.

Tali periodi di interruzione del lavoro saranno considerati periodi lavorativi, a tutti gli effetti, anche in deroga a norme particolari eventualmente vigenti.

Art. 12.

Ove si manifestino lesioni che non permettono la continuazione dell'attività radiologica, l'Ente alle cui dipendenze il medico radiologo presta servizio dovrà adibirlo ad altre funzioni gerarchicamente ed amministrativamente analoghe, fino al raggiungimento dei limiti di età previsti dalle disposizioni vigenti, a meno che non si concreti una inabilità permanente assoluta.

Art. 13.

I possessori a qualunque titolo di apparecchi radiologici funzionanti e di sostanze radioattive in uso sono tenuti a porre in atto adeguate forme di protezione.

L'Ispettorato del lavoro è incaricato della vigilanza e del controllo ai fini della applicazione del comma precedente.

Art. 14.

Per tutto quanto non diversamente disposto dalla presente legge e dalle norme di applicazione, sono valide le disposizioni generali e speciali riguardanti la assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali nell'industria.

Art. 15.

In deroga alle disposizioni contenute nel precedente art. 9, sono ammessi alle prestazioni anche i medici che presentino lesioni o malattie, previste dal precedente art. 1, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, i superstiti per i casi di morte che dovesero verificarsi dopo tale data e le vedove o i figli minorenni dei medici deceduti, per causa di lesioni radiologiche, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — GUI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 1957.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1957-58.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con il regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;

Visto il regolamento approvato con il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, comma secondo, della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Considerato che per le esigenze dei servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si rende necessario avvalersi, durante l'esercizio finanziario 1957-58 dell'opera di n. 414 salariati temporanei;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a mantenere in servizio per l'esercizio 1957-58 n. 414 salariati temporanei di cui 40 specializzati.

La spesa relativa graverà sul capitolo 12 del bilancio per l'Agricoltura e per le foreste per l'esercizio finanziario 1957-58.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1957

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

ZOLI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste

COLOMBO

Il Ministro per il tesoro

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1958

Registro n. 3 Agricoltura e foreste, foglio n. 92 — PALADINI

(1113)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 febbraio 1958.

Composizione del Collegio dei revisori dell'Ente nazionale per le Tre Venezie per il triennio 1958-1960.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 novembre 1939, n. 1780, riguardante l'istituzione dell'Ente nazionale per le Tre Venezie;

Visti i propri decreti 12 gennaio 1955 e 14 marzo 1956, concernenti la costituzione, ai sensi dell'art. 16 della predetta legge, del Collegio dei revisori incaricato, per il triennio 1955-1957, di eseguire il riscontro della gestione dell'Ente suindicato;

Ritenuto che occorre procedere alla ricostituzione del menzionato Collegio dei revisori;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dell'Ente nazionale per le Tre Venezie per il triennio 1958-1960, è composto come appresso:

1) Rognone rag. Natale, segretario principale dei Servizi spettacolo informazioni e proprietà intellettuale, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

2) Baita dott. Gino, direttore di divisione, designato dal Ministero del tesoro;

3) Forleo Casalini dott. Nicola, primo referendario, designato dalla Corte dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1958

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

ZOLI

(1127)